

# Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola



notiziario web dell'Agorà - anno  
2023 gennaio

A cura Prof. Manola  
Branchinelli

Si prega di non rispondere a  
questa mail/SMS in quanto  
oggetto di invio a tutti gli iscritti  
in modalità contestuale e  
attraverso funzione hosting  
dedicata al ns. giornale.

Il documento è strutturato sotto  
forma di ipertesto e pertanto è  
possibile la consultazione dei siti  
correlati, semplicemente  
cliccando sui link presenti)

(.per altre news vai a  
[www.agorascuola.org](http://www.agorascuola.org) -

per l'archivio normativo vai a  
[www.agorascuola.it](http://www.agorascuola.it)


Per comunicare...:  
[agorasindacato@gmail.com](mailto:agorasindacato@gmail.com)

**Agorà scuola - aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore  
16.00 alle 19.00**

**Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in  
convenzione...Medea** Centro Assistenza Fiscale - Terni,

**NUOVA SEDE** Via Alberto Mario 36  
a circa 100 metri da Agorà - di fronte al mercatino dell'usato Kecedè ( da visitare...!!.)  
tel. 0744 282589

- Modello 730 – IMU
- Modello Unico (persone fisiche)
- Dichiarazioni IMU - Successioni
- Locazioni - Modello RED
- Certificazioni ISE e ISEE
- Certificazioni ISEU per universitari
- Attività di Patronato: Disoccupazioni
- Invalidità civili
- Autorizzazioni ANF Ricostituzioni
- Pensioni di reversibilità
- Trasmissione telematica pratiche pensionistiche lavoratori statali



# Pensioni 2023

(Legge 197/2022)



## Quota 103 Disposizioni in materia di pensione anticipata ( art. 1 commi 283 – 285

La “Quota 103” (**41 anni contributi + 62 di età**) rimane valida per il solo 2023 . L’importo dell’assegno **non potrà eccedere cinque volte il trattamento minimo previsto** (circa 2.100 € **nette** mensili - cioè **2.818€ lordi** (considerando che nel 2023 il trattamento minimo sarà pari a 563,73€) fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinamentale (**67 anni**).

(n.d.r...ovviamente - purtroppo – tali importi non riguardano il trattamento pensionistico del personale della Scuola..)

Il lavoratore che avendo già raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento optasse di rimanere sul posto di lavoro avrà un incremento in busta paga del 9,16% che però non farà aumentare, in seguito, l’assegno pensionistico.

Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi.

**I lavoratori del comparto scuola dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio**



Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente ( cfr INPS [circ. n. 11 del 29.01.2019](#) ), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto. ( ...n.d.r: ovviamente esistono delle controindicazioni.. è necessario esaminare la posizione di ciascun interessato..)

Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 **non è cumulabile** con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (**67 anni**) ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

Potrà essere utilizzata anche dai lavoratori, in possesso di anzianità al 31 dicembre 1995, che esercitano l’opzione al [sistema contributivo](#) (ad esempio nel caso di riscatto con il criterio agevolato della laurea per agguantare il requisito contributivo di 41 anni).

v. anche [www.pensioniooggi.it](http://www.pensioniooggi.it)

**Orvieto**

consulenza presso la sede Agorà di Via San Francesco 1  
– Orvieto scalo dalle 16.00 alle 18.00 di mercoledì 8 febbraio

## **Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa ( art. 1, commi 286 - 287 ) :**

Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è **riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico (9,19 %)** con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

## **Proroga APE Sociale ( art. 1, commi 288 – 291 ) :**

L'assegno di accompagnamento alla pensione potrà essere utilizzato anche da chi matura i requisiti **(63 anni e 30/36 anni di contributi)** tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2023**. Lo prevede un passaggio della **(Legge 197/2022)** (Finanziaria 2023) con il quale il legislatore ha rinnovato ancora una volta lo strumento introdotto dal 2017. La domanda **può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati**.

L'**Ape sociale** è la facoltà di mettersi a riposo prima, in attesa di maturare l'età per la **pensione di vecchiaia** (67 anni) per i lavoratori che si trovino in specifiche situazioni di disagio economico.

Il sussidio mensile è pari **all'importo maturato al momento della domanda per un massimo di 1.500 euro lordi (non rivalutabili annualmente)**. Queste le condizioni:

- **aver cessato l'attività lavorativa** (dipendente, autonoma e parasubordinata)
- non essere titolare di una pensione diretta;
- trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate (**si veda tabella**);
- avere un minimo di 30/36 anni di contributi (a seconda della «particolare» situazione);

Si ricorda che è previsto uno sconto speciale a favore delle lavoratrici e, in particolare, a quelle madri: **hanno diritto allo sconto di un anno del requisito contributivo per ogni figlio**, fino a un massimo di due anni (figli legittimi, naturali, adottivi). Pertanto, ad esempio, le madri con **due figli** possono accedere all'Ape sociale con 28 anziché 30 anni di contributi (34 e non 36 anni, se risultano addette a **lavori gravosi**).

### *Due le domande*

Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell'Ape sociale prevede **la presentazione di due distinte domande**, con tempistiche differenti. Per prima cosa occorre il riconoscimento del diritto; ciò è fatto dall'Inps, a seguito della prima domanda dell'interessato. L'Inps comunica: l'ok al riconoscimento dell'Ape con indicazione della prima decorrenza utile o eventualmente con differimento della decorrenza (in caso d'insufficienza delle risorse finanziarie); rigetto della domanda, se non sussistono le condizioni per il diritto. Solo nel primo caso, se cioè c'è diritto all'Ape, il beneficiario può fare la seconda domanda: quella di liquidazione. Per la quale non c'è alcun termine, ma un vincolo: l'Ape è erogata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### *Le platee nel 2023*

La legge Bilancio 2023, come detto, ha prorogato l'Ape sociale al 31 dicembre 2023. Pertanto potranno presentare la domanda di riconoscimento del beneficio i soggetti che, **nel corso del corrente anno, maturano i requisiti e le condizioni per il diritto**.

Non ci sono novità per quanto riguarda i beneficiari. In particolare anche nel 2023 il beneficio, tra l'altro, è fruibile dagli appartenenti alle categorie professionali individuate **all'allegato 2, annesso alla legge n. 234/2022** qualora svolgano tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

Confermate anche le scadenze per la presentazione delle istanze di verifica delle condizioni: **entro il 31 marzo; entro il 15 luglio ed entro il 30 novembre**.

## Categorie beneficiarie dell'Ape sociale

Profilo di tutela		Requisiti
A	Disoccupati con esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante	63 anni di età e 30 anni di contributi
B	Invalidi civili $\geq 74\%$	63 anni di età e 30 anni di contributi
C	Caregivers	63 anni di età e 30 anni di contributi
D	Lavoratori Dipendenti impiegati in attività particolarmente difficili e rischiose	63 anni di età e 36 anni di contributi
	di cui: operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini; ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2); conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)	63 anni di età e 32 anni di contributi

PensioniOggi.it

### Opzione donna ( art. 1, commi 292 ) :

La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato **entro il 31 dicembre 2022** un'anzianità contributiva pari **almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni** ( ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni ) e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti :

- **assistano da almeno sei mesi** il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti ( Caregiver familiari ) ;
- **abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%** ( accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile ) ;

Regole specifiche sono previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare **domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023**, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.



Agorà-Direttore Prof. Favilla Alberto

- Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 reg. stampa del 22/12/1997
- Elaborato e diffuso a cura di Agorà Sindacato Nazionale Autonomo Scuola

**Altri articoli ...da [\(Legge 197/2022\)](#)**

**Liberamente tratto da [lavorosi.it](#)**

## **Smartworking proroga lavoratori fragili (art. 1 , comma 306)**

Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell'arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

## **Disposizioni in materia di perequazioni dei trattamenti pensionistici (art. 1 comma 309)**

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%.

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede in via transitoria termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo ( 525,38 euro ). E previsto infatti che :

- Per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS , la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita pari al 7,3 %;
- Per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti ;

La revisione assicura una minore spesa pensionistica di circa 2,1 miliardi nel 2023, che arriveranno a circa 4,1 miliardi nel 2024.

**(per ogni dubbio / problema relativo: [Medea c.s.](#) – nuova sede Terni Via Alberto Mario 34/36, a pochi passi da Agorà Scuola)**

## **Riforma reddito di cittadinanza( art. 1 comma 313)**

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1° gennaio 2024. Le economie così realizzate confluiranno nel “ Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva “ istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di **sette mensilità**, a fronte dei diciotto mesi attuali. La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all'adesione ad un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, è disposto l'obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero

nucleo. Sulla stessa direttiva si pone l'intervento che condiziona l'erogazione del reddito ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni all'adempimento dell'obbligo scolastico.

Viene meno il concetto di “ **offerta congrua** “ definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall'utente , della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali. Con questa modifica viene rivisto poi il regime della decadenza dalla prestazione. Attualmente la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio. Con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità.

Altre modifiche prevedono che la componente di reddito pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sia erogata direttamente al locatore fino ad un massimo di 3.360 € annui. E' inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. La norma infine dispone che i comuni debbano impiegare tutti, e non più almeno un terzo dei beneficiari, nell'ambito dei progetti di utilità collettiva.

(per ogni dubbio / problema relativo: **Medea c.s.** – nuova sede Terni Via Alberto Mario 34/36, a pochi passi da Agorà Scuola)

## **Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali ( art. 1, commi 342 – 354 ) :**

Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all'istituto. Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.

La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente ) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

(per ogni dubbio / problema relativo: **Medea c.s.** – nuova sede Terni Via Alberto Mario 34/36, a pochi passi da Agorà Scuola)

## **Assegno unico universale per i figli a carico ( art. 1 commi 357 e 358 ) :**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell'assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico :

Viene introdotto un incremento della misura dell'assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.

La maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti.

E' confermato infine l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare ( ANF ) in presenza di figli minori e il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

(per ogni dubbio / problema relativo: **Medea c.s.** – nuova sede Terni Via Alberto Mario 34/36, a pochi passi da Agorà Scuola)

### Congedo parentale ( art. 1, comma 359 ) :

Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all'80% l'indennità corrisposta durante l'astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

(per ogni dubbio / problema relativo: **Medea c.s.** – nuova sede Terni Via Alberto Mario 34/36, a pochi passi da Agorà Scuola)

\*\*\*\*\*

## Docenti e mobilità



**A partire dal 2020/2021** I docenti neo immessi in ruolo sono soggetti al vincolo triennale di permanenza nella scuola di titolarità, di cui all'articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, ai sensi dell'art. 36, comma 2-bis, del DL n. 21/2022, convertito in legge n. 51/2022, rinvia all'articolo 13, comma 5 del D.lgs. 59/2017 ("comma 5" introdotto dal DL n. 36/2022, convertito in legge n. 79/22), come modificato dall'art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall'articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

**Sono tenuti pertanto a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici**, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Tale vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

**Durante i suddetti tre anni di vincolo**, dunque, gli interessati non possono chiedere il trasferimento, tuttavia possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l'intero anno scolastico per **altra** tipologia o classe di concorso per le quali abbiano titolo (art. 36 del CCNL 2007).

*" 7. Considerata l'assenza di una disciplina in tema di acquisizione della titolarità su sede a seguito dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ritenuto opportuno definirne in sede pattizia le modalità di assegnazione, per il triennio 2022-23, 2023-24, 2024-25, al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale **da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.***

La normativa vigente è stata infatti modificata dal **CCNI sulla mobilità 2022/25** in base al quale, i docenti assunti in ruolo negli anni scolastici **2021/22, 2022/23, 2023/24**, possono

presentare domanda di mobilità volontaria per acquisire la sede di titolarità; nel caso in cui non la presentino, resteranno nella scuola di assunzione.

**I docenti assunti dal 01/09/2022 potranno – dunque - fare domanda di trasferimento per il 2023 ????????????????**

**Per un risposta definitiva non possiamo che attendere la sottoscrizione del Contratto.**

# ***GPS ed elenchi aggiuntivi 2023***

(liberamente tratto da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it) )

*Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti che acquisiscono il **titolo di abilitazione** ovvero di **specializzazione sul sostegno** possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l'anno scolastico 2023/2024, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia ...*

Dunque:

- gli elenchi aggiuntivi sono costituiti per l'a.s. 2023/24, in attesa dell'aggiornamento delle GPS;
- possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi gli aspiranti che conseguono il titolo di abilitazione e/o specializzazione dopo la costituzione delle GPS 2022/24;
- dagli elenchi aggiuntivi si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia.

Gli elenchi aggiuntivi sono costituiti al fine di:

1. **garantire agli alunni/studenti personale qualificato;**
2. **permettere a chi ha conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione, dopo il 31 maggio 2022 di utilizzare il titolo conseguito**

**I titoli valutabili** negli elenchi dovrebbero essere quelli conseguiti **entro la data di aggiornamento** delle GPS (entro il 31 maggio 2022), sia per coloro che sono già inclusi nelle predette graduatorie sia per coloro che non vi sono inclusi.

Domanda assegnazione supplenze

Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata ovvero "on line" in una seconda fase e **con una ulterior istanza rispetto a quella del solo inserimento**

Quanto alla presentazione della domanda per l'assegnazione delle supplenze al 30 giugno e al 31 agosto, in cui scegliere al massimo **150 preferenze** ove eventualmente ottenere l'incarico, la stessa è finalizzata alla sola attribuzione degli incarichi a tempo determinato (31/08 e 30/06), per cui anche in questo caso **non è possibile inserire** alcun master o altri titoli che danno punteggio.



## **Titoli di riserva e precedenza**

### **Titoli di riserva**

Ai sensi della legge n. 68/1999, i titoli di riserva permettono, agli aspiranti che ne sono in possesso, di poter fruire di una percentuale riservata di posti nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze da GPS (**ndr: anche se non in posizione di nomina..**) fermo restando che l'aliquota non sia stata esaurita con le immissioni in ruolo. Sono beneficiari della riserva di posti le seguenti categorie:

- A. Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
- B. Invalido di guerra
- C. Invalido civile di guerra
- D. Invalido per servizio
- E. Invalido del lavoro o equiparati
- F. Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
- G. Invalido civile
- H. Non vedente o sordomuto

Evidenziamo che alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sono assimilati gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro o siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità, che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

### **Precedenza scelta sede legge 104**

Gli aspiranti beneficiari della legge n. 104/1992, nell'ambito dell'assegnazione delle supplenze da GPS hanno la **precedenza nella scelta della sede** ( a condizione che rientrino nel numero degli aventi diritto a nomina )su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

La [circolare](#) sulle supplenze a.s. 2022/23, in merito alla priorità nella scelta delle sede, indica che la stessa (priorità) spetta, nell'ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92, nello specifico, agli aspiranti di cui:

1. all'articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
2. all'articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
3. all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
4. all'articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

L'invalidità civile, costituente uno dei titoli di riserva, e la legge 104/92 vanno dichiarati in momenti e domande distinti:

1. i **titoli di riserva** sono dichiarati nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS oppure in quelle per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia della GPS posto comune e sostegno (anche elenchi aggiuntivi 2023/2024)
2. **la preferenza per la scelta dei posti legge 104/92** va dichiarata nell'istanza per l'assegnazione delle supplenze, quindi quando si scelgono le 150 preferenze.

Quanto alla possibilità di inserire i titoli di riserva all'atto dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, precisiamo che gli stessi (titoli di riserva) devono essere dichiarati solo se l'aspirante non risulti incluso nelle GPS. Qualora, invece, l'aspirante sia già incluso nelle GPS, i titoli di riserva già dichiarati vengono visualizzati protetti e sono validi anche per le graduatorie degli elenchi aggiuntivi. Inoltre, nel caso in cui l'aspirante sia già inserito nelle GPS e dichiarare i titoli di riserva con la domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi, i predetti titoli sono validi per le sole graduatorie di I fascia, per cui si sta chiedendo l'inclusione negli elenchi aggiuntivi, e non anche per le graduatorie di inizio biennio. Così leggiamo nella [guida ministeriale](#) pubblicata in occasione della presentazione delle domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi 2021/22.

Gli aspiranti **potranno dichiarare il possesso dell'invalidità civile in occasione dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi oppure all'atto del prossimo aggiornamento delle GPS 2024/26.**

Quanto al possesso dei **benefici di cui alla legge 104/92**, potranno dichiararli **in occasione della presentazione delle istanze per l'assegnazione delle supplenze al 30/06 e al 31/08 per l'a.s. 2023/24**, presentazione prevista per la prossima estate.

\*\*\*\*\*

## Part time e attività collegiali

[Sentenza Cassazione civile sez. Lavoro n. 7320 del 14/03/2019](#)

*“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto **a tempo parziale**, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, articolo 46, 24.7.2003, articolo 36, e 29.11.2007, articolo 39, nonché dall'O.M. 23.7.1997, articolo 7, **ha l'obbligo***

- a) *di svolgere le attività funzionali all'insegnamento di carattere collegiale, di cui all'articolo 42, comma 3, lettera a) CCNL 1995, articolo 27, comma 3, lettera a) CCNL 2003, articolo 29, comma 3, lettera a) CCNL 2007, **con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e,***
- b) *in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione e' disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l'insegnamento”.*

[..obbligatorie tutte le riunioni secondo la Cassazione in caso di part time](#)

[\(Da tecnicadellascuola.it\)](#)

...un commento.....

La sentenza della Cassazione del 14 marzo 2019, n. 7320 segna, di fatto, un ritorno indietro di 20 anni per quanto riguarda il part time nella scuola e la vexata quaestio delle attività funzionali.

I primi ricorsi al giudice del lavoro, sulla **proporzionalità** o meno di tutte attività collegiali, sono partiti all'inizio degli anni Duemila. Uno di questi è arrivato fino in Cassazione, ed è stato respinto.

Bisogna dire che una sentenza della Cassazione non ha valore di legge e bisogna considerare il caso specifico, che riguarda una docente che ha presentato ricorso prima al giudice del lavoro e poi alla Corte d'Appello di Perugia per ottenere l'accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all'insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro. La ricorrente aveva domandato anche l'accertamento della natura vessatoria, ritorsiva e mobbizzante della condotta tenuta dal dirigente scolastico.

La sentenza va tenuta comunque in considerazione in caso di nuovi contenziosi, pertanto è utile capire le motivazioni.

La peculiarità propria della funzione docente

La Cassazione fa un'ampia disamina basata soprattutto sull'OM del 22 luglio 1997 n. 446, e sull'adempimento degli obblighi relativi alla partecipazione al collegio docenti, in quanto *“l'apporto che il docente a tempo parziale è chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest'ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato”*. Tanto meno si può pretendere *“di svolgere le attività collegiali nei soli giorni indicati nel contratto per l'attività di insegnamento”* (il ricorso era partito da questo motivo).

Part time e principi di non discriminazione e di proporzionalità

La sentenza svolge la sua esegesi facendo riferimento in particolare alle disposizioni dell'OM del 1997 e sembra non dare gran peso ai principi di non discriminazione e di proporzionalità, affermati nel D.Lgs 25 febbraio 2000, n. 61.

Questa norma, successiva in ordine di tempo e più importante nella gerarchia delle fonti, richiamata nel CCNL del 2009, costituisce oggi il riferimento fondamentale per il rapporto di lavoro a tempo parziale, tanto nel privato quanto nella pubblica amministrazione.

Il principio di non discriminazione vuol dire che *“il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile”*. Mentre il principio di proporzionalità stabilisce che il trattamento del lavoratore a tempo parziale è *“riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa”*.

Va detto che il CCNL non ha mai recepito con chiarezza questi principi. Aspetto evidenziato lucidamente nella sentenza, nel punto in cui si nota come “*la disciplina pattizia sia rimasta immutata pur dopo l’emanazione dell’ordinanza ministeriale del 1997, inequivoca nell’imporre al docente a tempo parziale l’adempimento degli obblighi di cui al più volte richiamato art. 42, comma 3, lettere a (collegio dei docenti) e c (svolgimento di scrutini ed esami)*”.

Cosa succederà adesso per chi usufruisce del part time?

In ogni scuola c’è una piccola percentuale di docenti a part time o per motivi familiari o per motivi di lavoro (il part time permette la libera professione). Dopo la Nota dell’USR Veneto del 13 dicembre 2010, che riconosceva il principio della proporzionalità, i dirigenti scolastici hanno adottato la prassi dei piani personalizzati per le attività funzionali relative ai docenti a tempo parziale.

Anche se una sentenza della Cassazione non ha valore di legge, qualche dirigente potrebbe richiamarla per tornare a rendere obbligatorio per intero il monte ore delle attività collegiali in base all’OM del 1997, aprendo nuova conflittualità.

Prima o poi bisognerà finalmente uscire dalle ambiguità tuttora presenti, o con un intervento del Miur, o per via pattizia. Si deve stabilire definitivamente se le ore collegiali sono tutte obbligatorie in ragione della “specificità” della funzione docente, e allora devono essere retribuite per intero e non proporzionalmente. Oppure si continua a riconoscere come preminente il principio della proporzionalità in tutte le attività funzionali facendo riferimento al D.Lgs del 2000.

## Art. 29 - Attività Funzionali all'Insegnamento

*1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.*

*2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:*

- *a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;*
- *b) alla correzione degli elaborati;*
- *c) ai rapporti individuali con le famiglie.*

*3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:*

- *a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a **40 ore annue**;*
- *b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a **40 ore annue**;*

- *c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.*

*4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.*

*5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.*

\*\*\*\*\*

## Supplenza da MAD

L'[OM n. 112/2022](#), come richiamato nella circolare sulle supplenze del 29 luglio 2022, ha disposto che **possono presentare le domande MAD i soli aspiranti non inclusi in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.**

Premesso pertanto che...

*“La nomina dell’aspirante messi a disposizione può essere disposta esclusivamente dopo l’effettiva conclusione delle operazioni di nomina dalle GPS nell’ambito territoriale di riferimento e in quello nel quale è incluso lo stesso aspirante. È necessario altresì che siano esaurite le graduatorie di istituto della scuola interessata e delle scuole viciniori.”*

... vediamo nei dettagli la normativa di riferimento..

A chiarire alcuni aspetti, la [circolare del 29/07/2022](#): “Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti **non** inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’OM 112/2022”

Ne consegue che i docenti assunti tramite MAD:

- possono usufruire dei diritti derivanti dallo status giuridico di supplenti per quanto riguarda permessi, malattia, ferie.
- **non** possono lasciare una supplenza breve per altra supplenza breve, anche se più lunga
- possono invece lasciare la supplenza breve per una al 30 giugno, come gli iscritti in graduatoria
- in caso di abbandono del servizio perderanno la possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di inserimento(art. 14 comma 1 dell’OM n. 60/2020)

***“Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.”***

Secondo la circolare che ricalca nella forma e nel contenuto quella dell’anno precedente.. “... in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che **non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo..”**

(n.d.r.: sarà possibile – come sembra - anche per le supplenze relative all'anno scolastico in corso, procedere alla nomina del personale docente **messosi a disposizione anche se incluso in GPS o in graduatorie di istituto di altre province**. Attendiamo le relative ulteriori disposizioni....!!

**E – peraltro –in nessuna delle Note/Circolari sono evidenziate sanzioni per difforme interpretazione della prescrizione normativa e dunque... se non è prevista una sanzione.. non sembra potersi connotare un comportamento illecito....**

\*\*\*\*\*

NEVE..

Ormai è prassi consolidata... e la maggior parte dei Sindaci in caso di neve ordinano **NON la chiusura delle Scuole, ma la sospensione delle attività didattiche**, cosa questa che comporta difformità di trattamento a livello di gestione del personale docente e ATA delle Scuole.

La chiusura della Scuola comporterebbe un diritto generalizzato a escludere qualsiasi forma di recupero del servizio non prestato. La sospensione delle attività didattiche permette al docente di non prestare servizio senza conseguenze relative alla mancata prestazione ed al personale ATA impone il recupero dell'orario eventualmente non prestato o la presenza a scuola. Ad oggi la problematica sembra ben lungi dall'essere risolta..



**Tuttora in discussione....**

**Concorso straordinario bis: integrare le graduatorie dei concorsi** -Il testo dell'ODG

Con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9 bis il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;

nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere **solo i vincitori**, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso; i limiti di questa procedura sono:

- a) non è previsto lo scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia;
- b) l'impossibilità per gli idonei non vincitori di accedere alle graduatorie o partecipare alla formazione abilitante prevista per i vincitori,

Impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere **nel prossimo provvedimento utile che:**

- le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che hanno sostenuto la prova orale;
- le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo **e sino al loro esaurimento;**

## Diploma magistrale e relativo contenzioso

Emendamento 13.0.21 al decreto Aiuti Quater, presentato dai senatori di FdI

“Il personale docente o dirigente inserito **con riserva**, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, licenziato dopo superamento anno di prova è confermato o reintegrato nei ruoli per non disperdere professionalità acquisite, maturate e valutate”:

*“Conseguentemente è disposto l’annullamento di licenziamento già notificati dall’amministrazione .. - Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma”.*

*“L’emendamento potrebbe sanare la questione dei diplomati magistrale su cui la Magistratura è intervenuta più volte con alterne vicende.*

Il testo...

IANNONE, BUCALO, MARCHESCHI, GELMETTI, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO  
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 13-bis  
(Disposizioni in materia di istruzione)

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, il personale dirigente e docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell’Istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto.
2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
3. Per l’anno scolastico 2023/2024 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare situazioni di esubero di personale anche per gli anni scolastici successivi all’ultimo indicato nel primo periodo.
4. All’attuazione di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## ASSUNZIONI DOCENTI 2023, LE NOVITÀ IN ARRIVO PER I CONCORSI SCUOLA (DAL SITO DEL MIUR)

Non tutti sanno che all’interno del PNRR (Programma Nazionale Ripresa e Resilienza) ci sono degli standard precisi per l’assunzione di docenti nelle scuole mediante la pubblicazione di [nuovi Concorsi](#), secondo il cronoprogramma del governo sono previste circa 70.000 nuove assunzioni di docenti per tutti i vari gradi di istruzione, nuove assunzioni che sono vitali per evitare il fenomeno delle cattedre vuote e delle migliaia di supplenti che ogni anno affollano le scuole. Il nuovo Governo guidato da Giorgia Meloni è al lavoro per cercare un nuovo sistema di reclutamento che consenta ogni anno di avere la maggior parte dei docenti in cattedra evitando quindi di dover stipulare migliaia di contratti di supplenza, le nuove regole sono state discusse in un primo incontro avvenuto al **ministero dell’Istruzione** con le sigle sindacali.

L’incontro tra sindacati e ministero come abbiamo evidenziato ha riguardato la ricerca di un nuovo sistema di **reclutamento degli insegnanti**, tra le ipotesi al momento vagliate c’è l’idea di effettuare assunzioni di docenti ogni anno mediante la pubblicazione di **concorsi con cadenza annuale**, queste procedure scadenze dovrebbero garantire un cospicuo numero di assunzioni che consentirebbero di iniziare l’anno scolastico con quasi tutte le cattedre assegnate e ricorrere alle supplenze in maniera meno massiccia di come accade oggi.

## **DOCENTI, I PROBLEMI DEL RECLUTAMENTO OGGI NELLA SCUOLA**

I problemi relativi al reclutamento di docenti nella scuola pubblica oggi sono evidenti, ma sono anche eredità del passato dove le regole per il reclutamento dei docenti hanno sempre fatto ricorso massicciamente alle supplenze.

Secondo i dati del Ministero a settembre del 2022 sono stati coperti con contratti a tempo indeterminato solo 1/3 dei posti scoperti, il 28,6%, tale percentuale sale al 41% se si aggiungono anche i contratti di docenti a tempo determinato da confermare in ruolo a settembre del prossimo anno.

Percentuali simili a quelle del 2021, quando mancavano circa la metà delle 112 mila **cattedre vacanti** e alla fine si è quindi dovuti ricorrere alle supplenze.

### **SCUOLA, I SUPPLENTI IN CATTEDRA, I NUMERI**

Sempre secondo i dati forniti dal Ministero nell'anno scolastico in corso i docenti precari, ovvero con contratti di supplenze più o meno lunghi sono stati 217.000, numeri che hanno superato di gran lunga il sistema dell'organico temporaneo Covid che aveva innalzato i numeri nell'ultimo biennio.

Se consideriamo che il numero dei docenti totali in Italia è di circa 850.000 significa che il 25% dei docenti è precario, in pratica 1 docente su 4 ha un contratto di supplenza, il che non aiuta di certo lo studio e la formazione degli studenti, che sempre più spesso si trovano ad avere un docente non di ruolo che nel corso dell'anno potrebbe cambiare anche più volte.

### **ASSUNZIONI SCUOLA, COME POTREBBERO CAMBIARE**

**Ma nel corso del 2023 appena iniziato il sistema di reclutamento dei docenti attualmente in vigore potrebbe subire delle modifiche,.**

(...un concorso riservato ai docenti con 24 cfu e 3 anni di servizio entro aprile del 2023 ... stabilizzazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps), assunzione dei docenti precari con almeno 36 mesi di servizio...)

**[Ecco tutte le procedure concorsuali in corso e quelle attese nel 2023:](#) (liberamente tratto da [www.ticonsiglio.com](http://www.ticonsiglio.com) )**

## IN CORSO

### **1) CONCORSO ORDINARIO DOCENTI SCUOLE SECONDARIE – in corso di svolgimento**

Concorso ordinario per insegnanti di secondaria (medie e superiori) rivolto a laureati in possesso dei requisiti previsti per accedere all'insegnamento, compresi 24 crediti CFU/CFA in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche.

**Quali sono le novità sul concorso ordinario per docenti secondaria?** Il MIUR ha comunicato agli USR la presenza di domande sbagliate nella prova scritta e ha provveduto a ricalcolare i punteggi. Per tutti i dettagli leggete [questo approfondimento](#). Inoltre, sono in fase di pubblicazione le graduatorie di merito, che potete consultare in [questa pagina](#).

### **2) CONCORSO ORDINARIO DOCENTI DI INFANZIA E PRIMARIA – in corso di svolgimento**

Concorso ordinario per insegnanti di infanzia e primaria, rivolto a laureati in Scienze della formazione primaria oppure candidati con diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002. Per questa procedura concorsuale non sono richiesti i 24 CFU e/o requisiti di servizio. I posti disponibili sono 12.863.



**Quali sono le novità sul concorso ordinario per docenti di infanzia e primaria?** Gli USR stanno procedendo alla pubblicazione delle graduatorie di merito. [In questa pagina](#) trovate tutte le graduatorie pubblicate dagli USR.

### **3) CONCORSO STRAORDINARIO PER L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO – in corso di svolgimento**

Concorso straordinario, per esami, finalizzato all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune. Il bando è rivolto ai docenti con almeno 3 anni di servizio.

**Quali sono le novità sul concorso straordinario per l'abilitazione all'insegnamento?** La procedura concorsuale è in corso e le domande si sono chiuse il 15 luglio 2020. Si attendono comunicazioni da parte del MIUR relative alle prove d'esame. E' probabile che occorra attendere l'espletamento dei concorsi per l'immissione in ruolo e che ci saranno dei cambiamenti nella procedura concorsuale, in ottemperanza a quanto previsto dalla [riforma dei concorsi pubblici](#) approvata dal Governo.

### **4) CONCORSO ORDINARIO PER DOCENTI STEM – in corso di svolgimento**

Concorso per l'immissione in ruolo di docenti di **materie STEM – fisica, matematica, matematica e fisica, matematica e scienze, scienze e tecnologie informatiche**. La procedura concorsuale è rivolta a laureati in possesso di 24CFU/CFA o dell'abilitazione per le classi di concorso a bando (A020, A026, A027, A028 e A041).

**Quali sono le novità sul concorso per docenti STEM?** Gli USR stanno pubblicando le graduatorie, che potete consultare in [questa pagina](#). Inoltre, [il concorso diventerà annuale](#), cioè uscirà un bando per le materie STEM ogni anno.

### **5) CONCORSO PER L'AGGIORNAMENTO DELLE GPS – in corso di svolgimento**

Concorso per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La procedura concorsuale è per titoli.

**Quali sono le novità sul concorso per l'aggiornamento delle GPS?** Gli Uffici scolastici stanno pubblicando le graduatorie, che potete consultare da [questa pagina](#), e sono in corso le chiamate in servizio dei supplenti (per conoscere l'ordine di convocazione per le supplenze leggete [questo approfondimento](#)). Per conoscere in dettaglio tutta la procedura leggete questa [guida utile](#).

### **6) CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI POSTO COMUNE (Concorso straordinario bis) – in corso di svolgimento**

Concorso per stabilizzare i docenti precari, autorizzato dal [decreto sostegni bis](#) ([decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#)) convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 luglio 2021, n. 106](#)) per coprire i posti comuni rimasti vacanti e disponibili dopo le procedure ordinaria e straordinaria di immissione in ruolo dei docenti 2021/22. La procedura concorsuale è rivolta ai docenti con almeno 3 anni di servizio.

**Quali sono le novità sul concorso straordinario per insegnanti?** Gli USR stanno pubblicando le graduatorie relative alla procedura concorsuale, che potete scaricare da [questa pagina](#). Ricordiamo che i posti a concorso sono oltre 14 mila, stando a quanto riportato nella [tabella dei posti](#) pubblicata dal Ministero.

## 7) CONCORSO PER DOCENTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI – nuovo concorso in uscita

Concorso per l'immissione in ruolo di insegnanti di sostegno già in possesso della specializzazione. La procedura concorsuale è rivolta ai docenti già inseriti nelle GAE e nelle graduatorie di istituto, e a quelli che stanno frequentando i corsi di specializzazione.

**Quali sono le novità sul concorso per docenti specializzati nel sostegno?** Il Ministero dell'Istruzione ha illustrato ai sindacati la bozza del bando relativo alla procedura concorsuale. Il concorso sarà nazionale ma articolato su base regionale e la graduatoria sarà formulata per titoli. L'uscita del bando era attesa entro il 2022 ma è slittata al 2023.

Per tutte le informazioni potete leggere il nostro approfondimento sul prossimo **concorso sostegno** per docenti specializzati.

## 8) CONCORSO PER INSEGNANTI DI SCIENZE MOTORIE NELLA SCUOLA PRIMARIA – nuovo concorso in uscita

Concorso per insegnanti di Scienze motorie e sportive nella scuola primaria, finalizzato all'introduzione del nuovo insegnamento delle scienze motorie e sportive nelle scuole primarie. La procedura concorsuale ha carattere abilitante.

**Quali sono le novità sul concorso per insegnanti di Scienze motorie?** In base a quanto previsto dalla **Legge di Bilancio 2022**, il MIUR bandirà due concorsi per insegnare educazione fisica nelle scuole primarie. Il primo bando doveva uscire nel 2022, per reclutare docenti di scienze motorie per le quarte classi, seguito da un secondo concorso nel 2023 per introdurre il nuovo insegnamento anche nelle quinte classi. Il Ministero dell'Istruzione ha presentato ai sindacati la bozza del regolamento per il primo concorso che, tuttavia, non è ancora stato pubblicato. Dunque si attende la pubblicazione del bando, che probabilmente uscirà anch'esso quest'anno.

## 9) CONCORSO PER INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA – nuovo concorso in uscita

Concorso per insegnanti di Religione Cattolica finalizzato alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio scolastico 2022/2025. Dunque i Docenti saranno immessi in ruolo negli aa.ss. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

**Quali sono le novità sul concorso per insegnanti di Religione Cattolica?** Il bando, atteso entro il 2022, slitta nuovamente e sarà bandito insieme ai nuovi concorsi docenti 2023. Per quanto riguarda i posti a concorso non è ancora noto quanti saranno, ma la procedura concorsuale servirà a coprire il 50% di quelli vacanti, mentre il restante 50% sarà coperto mediante un bando straordinario per docenti precari.

## 10) CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA – nuovo concorso in uscita

Concorso per docenti di Religione Cattolica con 3 anni di servizio, finalizzato alla copertura dei posti che si renderanno vacanti nel triennio scolastico 2022/2025. Gli insegnanti saranno immessi in ruolo negli aa.ss. 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.

**Quali sono le novità sul concorso straordinario per docenti di Religione Cattolica?** Il **decreto PNRR 2 convertito in legge** ha introdotto una modifica normativa che prevede l'apertura di un nuovo concorso per stabilizzare gli insegnanti di Religione precari. La procedura concorsuale servirà a coprire il 50% dei posti vacanti, mentre il restante 50% sarà coperto mediante il concorso ordinario. Il bando potrebbe rientrare tra i concorsi per docenti in uscita nel 2023.

## 11) CONCORSO ATA 24 MESI – nuovo concorso in uscita

Si tratta del concorso per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA, finalizzato all'aggiornamento delle graduatorie di prima fascia relative

all'a.s. 2023/2024. La procedura concorsuale, che è rivolta agli aspiranti con 3 anni di servizio, è per titoli e viene bandita ogni anno.

**Quali sono le novità sul concorso ATA 24 mesi?** Il concorso ATA 24 mesi per l'aggiornamento delle graduatorie relative all'a.s. 2022/23 si è concluso e le graduatorie definitive si possono consultare in [questa pagina](#) (elenco in aggiornamento). Per il prossimo aggiornamento della graduatoria ATA 24 mesi, che riguarderà l'anno scolastico **2023/24**, occorre dunque attendere il nuovo concorso che sarà bandito nella primavera del 2023.

## 12) CONCORSO ATA TERZA FASCIA – nuovo concorso in uscita

Concorso per l'aggiornamento delle le graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario che lavora nelle scuole valide per il triennio scolastico 2024/2026. La procedura concorsuale è per soli titoli.

**Quando uscirà il bando?** Con il concorso ATA terza fascia bandito nel 2021 sono state aggiornate le graduatorie relative al triennio scolastico 2021/2023. Dunque occorre attendere il nuovo bando per aggiornare la III fascia delle graduatorie ATA che uscirà nel **2024**, dato che gli elenchi hanno validità triennale.

## 13) CONCORSO DSGA FACENTI FUNZIONE – nuovo concorso in uscita

Concorso per il reclutamento dei profili di Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) per il triennio 2021/2023. La procedura concorsuale è rivolta ai DSGA facenti funzione, ovvero al personale assistente amministrativo di ruolo che abbia svolto per almeno 3 anni la funzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi.

**Quali sono le novità sul concorso per DSGA facenti funzione?** Il Ministero dell'Istruzione ha avviato il monitoraggio per individuare quanti sono gli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura concorsuale e ha chiesto agli USR di inviare i relativi dati. Il concorso sarà indetto probabilmente entro il 2023 e si attende la pubblicazione del bando. Per tutte le informazioni su come si svolgerà il concorso potete leggere [questo approfondimento](#), dove trovate anche la bozza del bando da scaricare e consultare. Per conoscere a che punto è la procedura concorsuale mettiamo a vostra disposizione il nostro approfondimento sul [concorso DSGA facenti funzione](#).

## 14) CONCORSO ORDINARIO DSGA – nuovo concorso in uscita

Concorso per il reclutamento di Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in possesso di laurea specifica. La procedura concorsuale avrà gli stessi contenuti del precedente [concorso DSGA ordinario](#), ma si svolgerà con modalità semplificate.

**Quali sono le novità sul concorso DSGA?** Il MIUR ha pubblicato il decreto con il regolamento per i concorsi per DSGA. Il concorso sarà bandito su base regionale e non è previsto l'espletamento della prova preselettiva e della prova teorico-pratica. Ci saranno una prova scritta informatizzata e una prova orale. Il bando è atteso entro il 2023. Per conoscere a che punto è la procedura concorsuale mettiamo a vostra disposizione il nostro approfondimento sul [concorso DSGA 2022](#).

## NOVITÀ CONCORSI SCUOLA 2023

I nuovi concorsi per le assunzioni nella scuola riceveranno le [novità per i concorsi e le assunzioni nella PA](#) introdotte dal [decreto PNRR 2](#) e le nuove regole previste dalla [riforma del reclutamento dei docenti](#).

Ricordiamo, inoltre, che il decreto sostegni bis ha previsto nuovi concorsi per docenti e assunzioni nelle scuole per [oltre 70 mila insegnanti](#). Per conoscere tutte le novità per la scuola introdotte dal decreto sostegni bis potete leggere [questo approfondimento](#).

\*\*\*\*\*

## **Immissioni in ruolo sostegno, dal prossimo anno **non** ci saranno più nomine da prima fascia GPS ma graduatorie regionali (SALVO MODIFICHE IPOTIZZATE..)**

(liberamente tratto da [www.orizzontescuola.it](http://www.orizzontescuola.it))

### **Decreto 259/2022**

Le nuove graduatorie regionali per i posti di sostegno, in attuazione della Legge Finanziaria 2021 sono un altro tassello del complicato sistema delle graduatorie di concorsi ordinari e straordinari che si sono succeduti in questi ultimi anni. Un punto è certo: la nuova procedura, regionale, sostituisce le assunzioni da GPS sostegno prima fascia che negli ultimi due anni sono state molto apprezzate dagli interessati.

#### **Procedura**

La **procedura riservata di assunzione sui posti di sostegno residuati dalle annuali immissioni in ruolo** (ivi compresa la Call veloce), **prevista dall'articolo 1, comma 980, della legge n. 178/2020** (legge di bilancio 2021), che ha modificato l'articolo 1 del DL n. 126/2019, convertito in legge n. 159/2019, introducendo i commi 18-novies, 18-decies e 18-undecies, **sarà disciplinata da un apposito decreto**, che il Ministero ha già diffuso. Si attende quindi la modalità per la presentazione della domanda.

La procedura si articola in:

1. costituzione graduatorie regionali;
2. assunzione a tempo determinato (contratto annuale al 31/08) sui posti residuati delle annuali immissioni in ruolo, attingendo dalle suddette graduatorie;
3. percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio con test finale, nel corso del contratto a tempo determinato;
4. prova disciplinare, a seguito del superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio;
5. assunzione a tempo indeterminato dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo a quello di assunzione a tempo determinato, previo superamento del periodo di prova e della prova disciplinare, e conferma in ruolo.

**La graduatoria dunque sarà regionale, per cui il docente potrebbe essere chiamato in una provincia a lui non gradita.**

Gli aspiranti inclusi nelle graduatorie regionali sono cancellati dalle medesime in caso di:

- mancata partecipazione alla procedura di attribuzione dell'incarico annuale (quindi in caso di mancata presentazione della domanda);
- mancata individuazione per incompleta indicazione di tutte le preferenze esprimibili (è questo il caso di un aspirante che: presenta domanda di partecipazione, non indica tutte le sedi/preferenze esprimibili e non ottiene l'incarico);
- mancata presa di servizio nella sede assegnata entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- rinuncia all'incarico attribuito.

I docenti depennati, a causa dei motivi sopra riportati, possono inserirsi nuovamente nelle graduatorie regionali al prossimo aggiornamento delle medesime (tale possibilità, al contrario, non è prevista per gli aspiranti che non superano la prova disciplinare, i quali non potranno più iscriversi nelle graduatorie regionali anche in diversa regione).

# Ricostruzione di carriera, riallineamento ed arretrati

(N.B.: riguarda tutti i docenti e gli ATA che siano in possesso di **servizi pre ruolo maggiori di anni 4**)

Il riallineamento della un **incremento dello** riallineamento non deve la **ricostruzione** chiede dopo aver superato essere inquadrati **stipendiale spettante**, in servizio preruolo. Il per intero per i primi **due terzi** per quelli



carriera permette di avere **stipendio** mensile. Il essere confuso con **carriera**. La ricostruzione si l'anno di prova e permette di nella **fascia** base al riconoscimento del servizio preruolo viene valutato **quattro anni** di servizio, e per successivi

di recuperare l'anzianità persa ai

Il riallineamento permette fini economici..

Chi ha quattro anni di ha 7 ne perde 1. Chi ne ha 10 ne perde 2.. Questa quota non è in realtà davvero persapoi che si ottiene effettivamente al **compimento del 16°, 18°, 21°, 24° anno di servizio riconosciuto con la ricostruzione**, a seconda che si tratti rispettivamente di insegnante della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado e primaria-infanzia, e di ATA

preruolo non perde nulla. Chi ne

Il **riallineamento carriera**, definito dall'articolo 4, comma 3, del DPR 399/98, prevede che "al compimento del:

- 16° anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore,
- 18° anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore,
- 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore,
- 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie,

**l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali."**

Al raggiungimento dell'anno di servizio indicato per ogni categoria, docenti o ATA hanno il diritto a **'recuperare' l'anzianità di servizio** (1/3 ai soli fini economici) non calcolata in precedenza in sede di ricostruzione carriera. Ciò permette un nuovo inquadramento nelle fascia stipendiale spettante.

La **prescrizione per il riallineamento della carriera** è di 10 anni, 5 ai fini economici.

L'aggiornamento dovrebbe avvenire automaticamente da parte dell'Amministrazione, tuttavia la **Ragioneria Generale dello Stato** ne richiede specifica istanza da parte dell'interessato.

**Ciascun interessato dovrà pertanto verificare la propria particolare situazione giuridica ai fini retributivi ed accedere agli Uffici di Agorà o scrivere – allegando i decreti di inquadramento e ricostruzione elaborati dalla propria scuola ad [agorascolacarriera@gmail.com](mailto:agorascolacarriera@gmail.com)**

\*\*\*\*\*

**N.B.: la normativa sopra descritta riguarda tutto il personale di ruolo e gli importi eventualmente spettanti sono soggetti a prescrizione quinquennale..**

## Titoli per l'insegnamento dell'inglese

possono insegnare lingua inglese nella scuola primaria **esclusivamente** gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:

- gli aspiranti che, nei **concorsi per esami e titoli** per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria, sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese;
- gli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle **sessioni riservate** di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria;
- gli aspiranti forniti del titolo di **laurea di SFP**, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi;
- gli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2 (**B2**: Diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese; **B6**: Laurea triennale nelle classi di laurea L-11 e L-12, purché il piano di studi abbia ricompreso 24 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 01 ovvero L-LIN 02 e 36 crediti nei settori scientifico disciplinari L-LIN 11 ovvero L-LIN 12);
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei **concorsi ordinari** per titoli ed esami per la scuola primaria banditi nel 2012 e nel 2016;
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie del **concorso ordinario** per titoli ed esami per la scuola primaria bandito con DD n. 498 del 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese;
- gli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del **concorso straordinario** indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa **idoneità** ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del DM 17 ottobre 2018. (acquisita in sede di prova orale del concorso stesso)

- **N.B.: il possesso della semplice certificazione B2 non è da confondersi col B2 sopra specificato che si riferisce al punto della tabella di valutazione e ne identifica specifici requisiti**

\*\*\*\*\*

## Pensioni, Silenzio Assenso per il Fondo Espero

Per i lavoratori della scuola assunti **dal 2 gennaio 2019** scatterà l'iscrizione automatica alla **previdenza complementare** di categoria (Fondo Espero) a seguito di specifica informativa/comunicazione della Amministrazione **con diritto di recesso entro 30 giorni dalla comunicazione di adesione.**

### *Periodo transitorio*

E' previsto un periodo transitorio per chi è stato assunto tra **il 2 gennaio 2019 e il 31 maggio 2022**. In tal caso i nove mesi decorrono dalla data di comunicazione dell'informativa (che dovrà essere fornita dalla Pa all'interessato entro nove mesi dall'entrata in vigore dell'accordo).

Gli interessati avranno nove mesi di tempo dall'assunzione per comunicare, eventualmente, una diversa volontà. A prevederlo la bozza di accordo sottoscritta lo scorso 31 maggio 2022 tra Aran e parti sociali con l'obiettivo di **rilanciare le adesioni** alle forme di previdenza complementare.

## Fondo Espero

Interessati dalla novità i dipendenti della **scuola statale** (docenti, personale amministrativo ATA e i dirigenti) ed il personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica la cui previdenza integrativa, come noto, è devoluta al «Fondo Espero». Gli aderenti conferiscono al Fondo le quote di **Tfr** anno per anno, un contributo aggiuntivo datoriale (pari all'1% della retribuzione) ed un contributo personale (minimo 1% della retribuzione) il cui importo è deducibile dal reddito (entro 5.164€ annui).

Con l'iscrizione si acquistano le «normali» prestazioni della previdenza complementare tra cui il diritto alla liquidazione di una rendita (o a riscuotere il **capitale fino ad un massimo del 50%**) al momento del pensionamento pubblico; le cd. «anticipazioni» per acquisto/ristrutturazione prima casa o per spese sanitarie; il riscatto totale o parziale della posizione maturata e la rendita integrativa temporanea anticipata in caso di perdita del lavoro.

### La regola del «Silenzio assenso»

L'adesione al fondo attualmente è libera e volontaria, cioè deve essere effettuata dal lavoratore. Con l'obiettivo di rilanciare le iscrizioni la bozza di accordo sottoscritta tra Aran e parti sociali introduce per gli assunti a tempo indeterminato dal **2 gennaio 2019** la forma del cd. «silenzio assenso» **decorsi nove mesi dall'assunzione**. Chi non manifesta all'amministrazione entro tale termine la volontà di non aderire sarà cioè **automaticamente iscritto al fondo** (naturalmente resta possibile aderire «volontariamente» anche prima di tale scadenza).

L'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi. A tal fine **all'atto di assunzione** l'amministrazione dovrà fornire apposita «informativa» al lavoratore contenente, tra l'altro, le caratteristiche del Fondo Espero e renderlo edotto che, in assenza di decisione contraria, sarà iscritto «d'ufficio» al Fondo. L'iscrizione avverrà nel comparto d'investimento «garantito» (più prudenziale rispetto al comparto «crescita»).

\*\*\*\*\*

## HelvetiaAssicurazioni

Agenzia di Terni— Via Bruno Capponi, 15 – 0744 404283

### le ns. Polizze:

**infortuni iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 08 0000 1959**

**R.C. iscritti in ambito scolastico, in itinere e in gita n. 00157 07 0000 1958**

- **Responsabilità civile** - come da polizza - :
  - copertura dei rischi inerenti ai danni involontariamente cagionati a terzi da parte del personale docente e ATA durante l'esercizio delle proprie funzioni (gite scolastiche comprese) per danni a persone, cose, animali
- **Ramo infortuni con diaria da ricovero ospedaliero sin dal primo giorno** - come da polizza - :
  - a scuola;
  - durante il percorso dalla propria abitazione a scuola e viceversa;

**N .B.:** la denuncia di eventuali sinistri va presentata dall'iscritto all'Agorà che è titolare delle polizze citate, al fine esclusivo della istruttoria della pratica che sarà attivata da parte della Assicurazione Helvetia , a seguito di verifica della effettiva iscrizione al sindacato dell'interessato e del conseguente diritto alla difesa/indennizzo e comunque con ogni più ampia garanzia del rispetto della privacy.

\*\*\*\*\*

.. le convenzioni....

**Sconto 30 %**

**sulla Polizza auto**



**Helvetia  
Assicurazioni**  
*Agenzia di Terni*

Via Bruno Capponi, 15  
0744 404283

**Kecè mercatino  
dell'usato**

ove cercare è un'arte..trovare.. è una  
certezza.. ove il bello è di casa e gli oggetti posti in vendita  
sono scelti con cura e nel rispetto delle aspettative dell'utenza...

In **Via Alberto Mario, 31 a Terni**, davanti alla nuova sede di  
Medea c.s. e a circa 100 metri dal Agorà scuola

**0744 364652** - [orario, mappa e recensioni](#)



- **Occhiali da vista?**  
**Occhiali da sole?**



- Da **ANTONELLI OTTICA:**
- □a **Terni** – Via Filippo Turati, 22/O( 0744 275023)
- □a **Narni Scalo** – Via della Libertà, 60 ( 0744 733841);
- □ad **Amelia** – Via delle Rimembranze, 22 ( 0744 983644)
- Sconto del **40 %** sul prezzo di listino (escluse dallo sconto vendite già promozionali e lenti a contatto);

\*\*\*\*\*



## RELAX ,”PONTI” E FINE SETTIMANA a TAMERICI HOUSE

A Montecastrilli , a tre passi dalla superstrada E45 , se cerchi ospitalità ed accoglienza e una "full immersion" nella natura, lontano dai rumori e dallo stress del centro cittadino.

### Tamerici House

PRENOTA AL N. 392 8142706

[tamericihouse@gmail.com](mailto:tamericihouse@gmail.com)

3 suites (2+2) in totale 12 posti letto..  
cucina, barbecue, aria condizionata..  
sconto 10% iscritti Agorà



organizza con gli amici i tuoi eventi..

per una comitiva di 10/12 persone o max 5 coppie.. un pernottamento euro 299,00

Con utilizzo salone/cucina/barbecue/grande camino/impianto audio video e cena autogestita euro 399,00, due notti euro 500,00..+ spese pulizia/sanificazione euro 90,00 - INFO: 392 8142706 o [tamericihouse@gmail.com](mailto:tamericihouse@gmail.com) **(tutto esaurito per i 100 giorni agli esami)**

**.N.B.: Per fruire delle convenzioni, l'iscritto dovrà esibire all' esercente la tesserina, sotto riportata dopo averla ritagliata e avervi aggiunto il proprio nome e cognome e firma**



Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Tesserina valida sino al 31marzo  
2023 \_compreso

# Agorà scuola 2022/23